

Penale Sent. Sez. 6 Num. 26755 Anno 2021

Presidente: CRISCUOLO ANNA

Relatore: APRILE ERCOLE

Data Udiienza: 17/06/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla
Curatela fallimentare della società Oasi s.c. a r.l.

avverso il decreto del 27/01/2021 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Palermo confermava il provvedimento del 12 luglio 2019 con il quale il Tribunale di Trapani, nel procedimento di prevenzione a carico di Ippolito Paolo Ettore Masella e altri, aveva disposto il sequestro a fini di confisca, tra l'altro, dell'intero capitale sociale e di tutti i beni del relativo compendio aziendale, compresi i depositi e i



saldi attivi, della società Oasi, cooperativa a responsabilità limitata, già dichiarata fallita il 14 novembre 2014.

Rilevava la Corte territoriale come non vi fossero le condizioni per accogliere il ricorso in appello proposto dalla curatela del fallimento della società - che aveva chiesto il dissequestro e le restituzione delle somme depositate sul conto corrente bancario n. 00413/010/004594 - in quanto il denaro presente su tale conto, derivante da contratti di affitto dell'azienda che la curatela aveva stipulato con altra società, doveva considerarsi il frutto del reimpiego dei beni della società che, realizzata con i proventi dei reati di truffa, truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche e altri reati fiscali, era qualificabile come impresa illecita.

2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso la curatela fallimentare della società Oasi, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, la quale ha dedotto il vizio di motivazione, per illogicità, insufficienza, contraddittorietà e mancanza, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato il provvedimento genetico della misura cautelare, benché fosse risultato che il conto corrente in parola era stato acceso dai curatori fallimentari e sullo stesso erano state versate quasi esclusivamente somme di denaro derivanti dall'attività lecita svolta dalla curatela che, dopo la dichiarazione di fallimento, aveva provveduto a curare l'affitto dell'azienda: denaro, dunque, che non poteva essere considerato destinato a confisca a norma dell'art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011, perché non costituente il frutto di attività illecite, ma parte della massa attiva fallimentare lecitamente costituita, da destinare al soddisfacimento delle legittime pretese dei terzi creditori della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

2. Il motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità nella parte in cui la curatela si è doluta della incompletezza, della contraddittorietà ovvero della illogicità della motivazione del provvedimento gravato.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa solamente l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,

singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra le altre, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

Tale principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente al d.lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni di tale decreto – posto che l'art. 10, comma 3, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge – esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in prospettate forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito.

3. Lo stesso motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata la violazione delle norme dettate dagli artt. 20 e 66 segg. d.lgs. n. 159 del 2011, è infondato.

Il predetto art. 20, nell'indicare, al comma 1, quali siano i presupposti per l'applicazione della misura del sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione per sproporzione, chiarisce che, in particolare, come il vincolo possa avere ad oggetto tutti i beni dei quali il proposto risulta poter disporre direttamente o indirettamente, quando, "sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che essi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego": formula finalizzata a contrastare il fenomeno dell'accumulazione di patrimoni illegali colpendo non solamente i beni che abbiano un rapporto di diretta derivazione dalle attività delittuose poste in essere dal proposto, ma anche quei beni che, formalmente acquisiti in maniera lecita, possano considerarsi pertinenti al patrimonio illecito perché risultato del reimpiego di beni acquistati con l'immissione di capitali illeciti. Nella medesima ottica, lo stesso comma 1 del suddetto art. 20, nella sua parte finale, stabilisce che "il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile...(sequestro che)... si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda", compresi i conti correnti (di cui va fatta specifica indicazione nel provvedimento di sequestro).

Di tale disposizione la Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione, sottolineando come le somme di denaro depositate sul conto corrente bancario innanzi richiamato - delle quali la curatela fallimentare della società Oasi aveva domandato il dissequestro e la restituzione in suo favore -

erano composte per la gran parte da importi già esistenti, prima della dichiarazione di fallimento di quella società, su altro conto corrente intestato alla Oasi e poi trasferiti sul conto in argomento; e, per una parte residua, dai proventi dell'affitto del complesso alberghiero facente parte del compendio aziendale, durante la gestione della curatela fallimentare, denaro che doveva considerarsi frutto e derivazione diretta del reimpiego di un patrimonio aziendale "interamente contaminato", perché "permeato dai profitti illeciti derivanti dalle molteplici attività delittuose poste in essere dal Masella".

Tale conclusione risulta in linea con i principi già puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali si è detto, per un verso, che l'estensione *ex lege* ai beni costituiti in azienda della confisca delle partecipazioni sociali totalitarie trova causa nel fatto che chi "ha acquisito illecitamente, mediante i proventi della sua attività illecita o il loro reimpiego, le partecipazioni societarie totalitarie, ha acquisito illecitamente l'azienda" (Sez. 3, n. 51603 del 18/09/2018, Roma, non massimata); e, per altro verso, che il sequestro può avere ad oggetto anche le somme depositate su un conto corrente che, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dovuta alla gestione dei beni aziendali, diventano anch'esse illecite dato che il conto viene così alimentato dall'impiego di beni dell'impresa inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati su una pregressa attività delittuosa (in questo senso Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225; conf. in seguito, Sez. 2, n. 32904 del 30/10/2020, Società Mediterranea s.p.a., non massimata).

Né va sottaciuto quanto perspicuamente sottolineato dal Tribunale di Trapani nella parte della motivazione del decreto genetico della misura cautelare, richiamata dalla Corte di appello, in cui era stato evidenziato come la curatela fallimentare avesse concesso in affitto quel complesso alberghiero ad una società, la G.T.S. s.r.l., che era stata "creata" dal proposto e le cui quote sono state in seguito pure sottoposte a sequestro, beni di cui il predetto doveva considerarsi avere la disponibilità, in quanto impresa collettiva solo formalmente amministrata dalla di lui figlia che era stata costituita in fase prefallimentare allo scopo di "svuotare" la Oasi e consentire al Masella di continuare a gestire direttamente quel complesso: aspetto, questo, della vicenda significativamente sottaciuto nella esposizione delle doglianze difensive formulate con il ricorso oggi in esame.

Non conduce a differenti conclusioni il riferimento, contenuto nell'atto di impugnazione, all'esigenza di disporre il dissequestro di quelle somme per tutelare le pretese dei creditori del fallimento della società Oasi, a garanzia delle quali era ascrivibile l'operato della curatela fallimentare. Ed infatti, l'art. 64, comma 7, d.lgs. n.159 del 2011, nel disciplinare i rapporti tra la procedura di

prevenzione e le procedure concorsuali, stabilisce espressamente che se – come è avvenuto nel caso di specie – “il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento”: risulta così formalizzato il principio della prevalenza del procedimento di prevenzione sulle procedure concorsuali, per effetto del quale ai terzi titolari di preesistenti crediti verso la società dichiarata fallita non resta che far valere i propri diritti a titolo individuale nell'ambito della procedura di prevenzione, con le specifiche forme e le particolari modalità disciplinate dagli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 159 del 2011.

4. Segue la condanna della curatela ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/06/2021